

Spett.le SUAP

e p.c. Servizio n. 54 LL.PP. e patrimonio

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di nuova infrastruttura per telecomunicazioni a Porcari in Via Romana Ovest n.193 (foglio catastale 1, part. 1595), da parte di Società Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) S.p.a. e Società Vodafone Italia Spa, relativamente ai seguenti impianti:

- Nome sito INWIT: Porcari Codice inwit I250LU/PNRR_NIN0530-PORCARI

- Nome sito Vodafone: 5G BANDO PALA LUDEC Codice Vodafone 3RM06961

PARERE DEL SERVIZIO N. 5 - UFFICIO EDILIZIA / URBANISTICA

Vista la Deliberazione di C.C. n. 26 del 26/03/2024 di approvazione del Programma Comunale degli impianti per teleradiocomunicazioni ai sensi della L.R. 6 ottobre 2011 n. 49, triennio 2024-2026;

Vista la Delibera di G.C. n. 110 del 03/09/2024 avente per oggetto "disponibilità di area comunale per realizzazione di infrastrutture elettroniche da parte di INWIT S.P.A. atto di indirizzo", con cui l'amministrazione ha accolto la richiesta pervenuta al prot. n. 17160 del 02/09/2024 per la realizzazione dell'infrastruttura in esame, progetto inserito nel piano nazionale PNRR 5G Italia ed individuate c/o il cimitero comunale di Porcari e c/o l'area del Centro Sportivo polivalente Don Turno, siti che risultano già individuati dal Programma Comunale degli impianti, ed ha inoltre riconosciuto l'"*interesse pubblico*" riguardo la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, in attuazione della specifica Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Considerato che in data 14/10/2024, con nota acquisita al ns prot. n. 20216, la Società Inwit spa e la società Vodafone Italia spa hanno presentato formale richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, sita nel Comune di Porcari in Piazza San Leonardo Da Porto M., angolo via del Cimitero, nell' area censita al foglio di mappa n. 3 particella n. 1644 di proprietà comunale l'Ente nel rispetto del Programma Comunale degli impianti vigente;

Dato atto che in data 10/01/2025 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., e ai sensi del D. Lgs. n. 259/2003 come modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 207 - ISTANZA UNICA, (ns prot.n.51 del 02/01/2025) ai sensi dell'art. 43 (ex art. 86 del D.Lgs. 259/2003), art. 44 (ex art. 87 del D.Lgs. 259/2003) e art. 49 (ex art. 88 del D.Lgs. 259/2003) del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 - per la proposta di realizzazione di nuova infrastruttura sita nel Comune di Porcari (LU) in Via Romana Ovest in terreno di proprietà comunale posto al foglio catastale 1, particella 1595; la domanda è stata presentata da Società Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) S.p.a. e Società Vodafone Italia Spa:

- Nome sito INWIT: Porcari Codice inwit I250LU/PNRR_NIN0530-PORCARI

- Nome sito Vodafone: 5G BANDO PALA LUDEC Codice Vodafone 3RM06961

Con la suddetta nota prot. n. 545 del 10/01/2025 di convocazione della conferenza dei servizi è stato anche richiesto il parere dello scrivente ufficio.

Si ricorda a tal fine che il Comune di Porcari è dotato dei seguenti strumenti urbanistici:

- Variante generale al Regolamento Urbanistico approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26/11/2006, a cui ha fatto seguito l'approvazione di alcune varianti parziali approvate rispettivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2007, Delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 29/12/2008, Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/06/2011 e Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2011, infine Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2021 relativa alla previsione del nuovo polo scolastico;
- Variante Generale al Piano Strutturale Comunale approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 24/06/2015, pubblicata sul Burt n. 31 del 05/08/2015 e n.32 del 12.08.2015;
- il Piano Strutturale Intercomunale adottato con Delibera di C.C. n. 109 del 28/12/2023, con pubblicazione dell'avviso di adozione sul BURT del 10/01/2024;
- è stato avviato il procedimento di formazione del Piano Operativo ai sensi della L.R. n. 65/2014 con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/06/2020, il cui procedimento è tutt'ora in corso ed in attesa dell'approvazione del Piano Strutturale Intercomunale;

Si fa presente che l'area interessata dalla presente richiesta non è soggetta a vincoli ed ai sensi del Regolamento Urbanistico vigente ricade in zona avente destinazione urbanistica F.1. (aree previste dal D.M. 1444/68 e destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici), sottozona F.1.3 "Aree destinate a Spazi pubblici e attrezzate a parco per gioco e sport" di cui al Regolamento Urbanistico vigente: dette zone sono destinate a verde pubblico e alla conservazione o creazione dei parchi urbani e del verde di quartiere ed elementare. Le zone a verde pubblico attrezzate per impianti sportivi sono destinate unicamente alle attrezzature sportive.

Tuttavia l'art. 86 comma 3, D.Lgs. n. 259 del 2003 dispone espressamente che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di cui agli art. 87 e 88 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria cui all'art. 16 comma 7, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori e ad esse si applica la normativa vigente in materia. Pertanto, già la sola assimilazione fatta per legge delle stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, rende per l'effetto la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica di tutte le zone dei territori comunali (ex multis, Cons. St., sez. VI, 15 luglio 2010 n. 4557).

La giurisprudenza regionale e nazionale, è orientata nel ritenere che gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie, non potendosi equiparare a costruzioni (che sviluppano volumetria o cubatura) (CS, VI[^], 7.6.2006, n. 3425) e che sovente gli impianti di telefonia mobile vengono qualificati come opere di pubblica utilità assimilabili alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria.

Inoltre "l'installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87, T.U. 1° agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), non occorrendo all'uopo il permesso di costruire di cui all'art. 3 lett. e), DPR 6 giugno 2001 n. 380" (T.A.R. Lombardia, Milano, II[^], 7.9.2007, n. 5772).

Si sottolinea inoltre che ai sensi dell'art. 90 del Dlgs 1 agosto 2003 n. 259 - codice delle comunicazioni elettroniche - è attribuita ex lege agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed alle opere accessorie occorrenti per la funzionalità dei suddetti impianti il carattere di pubblica utilità; a conferma di ciò vi è anche il parere del Ministero dello Sviluppo Economico AOO_COM.REGISTRO_UFFICIALE.2021.0117924 il quale esprime verso l'azienda INWIT S.p.A. che *"l'installazione di impianti e/o dei tralicci, in quanto funzionali all'attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica [...] riveste "carattere di pubblica utilità".*

L'area non è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 142 – 136, e gli interventi previsti non risultano compromettere elementi ambientali di pregio dell'area.

Pertanto **si esprime parere favorevole condizionato** a quanto di seguito indicato:

1 - Qualora la realizzazione dell'antenna comportasse l'abbattimento di piante/alberi limitrofi, la società richiedente si dovrà fare carico di procedere alla ripiantumazione di nuove piante/alberi presso l'impianto sportivo in accordo con il Comune, anche allo scopo di mitigare la vista delle nuove apparecchiature, senza comunque compromettere le strutture sportive esistenti e la sicurezza dei fruitori dell'impianto;

2 – Per realizzare la nuova infrastruttura sarà necessario che la Società richiedente stipuli una convenzione/contratto per l'utilizzo dei terreni di proprietà comunale con il Servizio n. 4 LLPP e Patrimonio; **la suddetta convenzione dovrà essere approvata e sottoscritta entro il 26 febbraio 2025**, in tempo utile perché l'ufficio SUAP possa procedere alla conclusione dei lavori della conferenza dei servizi entro il 3 marzo 2025 ai sensi dell'art. 44 co. 10 del D. Lgs. n. 259/2003 e s.m.i..

3 – nell'atto finale SUAP dovrà essere riportato che *"Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso..."* ai sensi dell'art. 44 comma 11 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i..

Porcari, lì 10 gennaio 2025

Il Responsabile del Servizio n. 5

Assetto e tutela del territorio

arch. Elisa Soggiu